

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1750 del 24/03/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N. 41/2001 ARTT. 5, 6 E 27 - GALLI SRL - DOMANDA DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI POLESINE ZIBELLO (PR), LOC. PIEVEOTTOVILLE. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PRPPA2443. SINADOC 31227/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1821 del 24/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro MARZO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1195, 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione dei volumi estraibili; la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG n. 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 9796 del 03/08/2015 della Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po è stata rilasciata alla Società Galli Srl, C.F. 00348820341, una variante sostanziale e contestuale rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ai sensi del r.r. 41/2001 in comune di Zibello (ad oggi Polesine Zibello - PR), in loc. Pieveottoville, con destinazione ad uso industriale, per un volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 72.000, con scadenza al 31/12/2024 (codice pratica **PRPPA2443**);

PRESO ATTO che con domanda acquisita al prot. PG/2024/161424 del 09/09/2024, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la Società Galli Srl, C.F. 00348820341, ha richiesto il rinnovo senza modifiche della concessione di derivazione di cui sopra;

VISTO:

- la richiesta di documentazione a completamento inviata da questa Agenzia con nota prot. n. PG/2024/175984 del 01/10/2024, prorogata con prot. n. PG/2024/202399 del 08/11/2024, e successiva nota prot. n. PG/2024/227496 del 16/12/2024;
- la documentazione pervenuta, acquisita agli atti ai prott. n. PG/2024/217195 del 02/12/2024 e n. PG/2024/231119 del 20/12/2024;

DATO ATTO che:

- la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma del tecnico competente;
- la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso **industriale**;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 27 c.2 del r.r. 41/2001 le domande di rinnovo che non comportino

varianti sostanziali non sono soggette a pubblicazione né condizionate dal parere dell'Autorità di Bacino (ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);

- per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

- ai sensi della c.d. “*Direttiva Derivazioni*” approvata dall'Autorità di Bacino (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), la derivazione è da ritenersi compatibile con il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano;
- ai sensi dell'art. 7 del r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12 del r.r. 41/2001 il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ad oggi Autorità di Bacino Distretto Idrografico del Fiume Po;
- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO:

- che in data 13/03/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
- che in data 16/03/2025 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.Lgs. n. 159/2011;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta in regola con il pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato l'importo di 2.487,67 euro a titolo di canone per l'anno 2025;
- ha versato la somma pari a 418,07 euro richiesta ad integrazione del deposito cauzionale già costituito nella misura di 2.069,60 euro per un totale complessivo pari a 2.487,67 euro di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta fondata sulle dichiarazioni e requisiti contenuti nell'istanza, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PRPPA2443;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di **assentire** alla Società Galli Srl, C.F. e P.IVA 00348820341, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PRPPA2443, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m 145,00 dal p.c.;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Polesine Zibello (PR), loc. Pieveottoville, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 12, mapp. n. 277; coordinate UTM-RER x: 591425 y: 984897 (pozzo 1) e x: 591433 y: 984896 (pozzo 2);
 - destinazione della risorsa ad **uso industriale**;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 6,6 + l/s 6,6 (complessivi l/s **13,2**);
 - limite di volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 72.000;
 - corpo idrico interessato: Codice: 0630ER-DQ2-PPCS; Nome: Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore; Stato quantitativo: buono;

2. di **stabilire** che la concessione è **valida fino al 31/12/2034**;
3. di **approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/03/2025;
4. di **dare atto** che il concessionario risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
5. di **quantificare** l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 2.487,67 euro;
6. di **dare atto** che la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni annuali, conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative, come indicato in disciplinare;
7. di **quantificare** l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.487,67 euro e di dare atto che esso è stato versato;
8. di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di **dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di **dare atto** che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
11. di **rendere** noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma, e che le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della

Pace n.1 a Parma e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

12. di **dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. di **notificare** il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Società Galli Srl, C.F. e P.IVA 00348820341 (codice pratica PRPPA2443).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi profondità di m 145, con tubazione in PVC del diametro di mm 180 fino a m 25 e di mm 101 fino a fondo pozzo, equipaggiati con elettropompa sommersa della potenza di kW 7,5.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Polesine Zibello (PR), in loc. Pieveottoville, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 12, mapp. n. 277, con coordinate UTM-RER x: 591425 y: 984897 (pozzo 1) e x: 591433 y: 984896 (pozzo 2).

ARTICOLO 2 – QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 6,6 per ciascun pozzo e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 72.000. I due pozzi risultano collegati fra loro in unica rete di distribuzione e con unico dispositivo di misurazione dei volumi derivati.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 063ER-DQ2-PPCS Nome: Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore. Stato quantitativo: buono.

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito. Per l'anno 2025 il canone è determinato in **2.487,67 euro**.

Il **pagamento** dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link:

[PayER-PagoPA](#) o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma [PayER-PagoPA](#) sono riportate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle modalità di pagamento concessioni demanio idrico.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, la somma corrisposta in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ai citati aggiornamenti Istat o modifiche normative.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **2.487,67 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al

termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte

e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** – Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale

cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario – Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

10. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ARTICOLO 10 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.

155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

II/La sottoscritto/a

c.f. _____ in qualità di legale rappresentante di

c.f. _____ presa visione del presente disciplinare di
concessione in data / / , dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

per Il concessionario/legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.